



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA FINANZIARIA
N. 54 DEL 23/02/2021 REG. GEN.
N. 11 DEL 23/02/2021**

OGGETTO: Affidamento in concessione per la gestione dell'accertamento e della riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – Conferma affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria commi 816-847, art. 1, legge n. 160 del 27/12/2019, e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con la determinazione n. 463 del 11/12/2019 è stato predisposto l'affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione sia ordinaria che coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dal 01/01/2020 al 31/12/2022;
- con la determinazione n. 4 del 10/01/2019 è stato predisposto l'affidamento in concessione del servizio di accertamento dell'Imu e della Tasi per le annualità dal 2014 al 2018;
- con la determinazione n. 398 del 29/10/2020, seguito la crisi economica dovuta all'emergenza da Covid-19, è stata disposta la revisione dei relativi contratti;

Visto che per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*.

Visto che ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 11/02/2021 di approvazione del regolamento per

l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.

Richiamata la propria determina n.463 in data 10/12/2019 di affidamento in concessione a STEP Srl dell'attività in concessione del servizio di gestione per l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni.

Richiamata la risoluzione n. 9/F del Ministero dell'Economia e delle finanze che consente di gestire disgiuntamente l'entrata a seconda dei due presupposti impositivi del canone.

Considerato che nella deliberazione n. 1 del 11/02/2011 il Consiglio Comunale ha deliberato che "in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, come disciplinato dal comma 846, art.1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la gestione dell'accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale, per la parte relativa alla pubblicità e pubbliche affissioni, sarà affidata in concessione all'attuale concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il Dup 2021/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi 2021;

Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 14/10/2020 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

D E T E R M I N A

1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce motivazione giuridica;
2. Di confermare l'affidamento effettuato alla STEP Srl di cui alle proprie determine n. 463 del 10/12/2019 e n. 398 del 29/10/2020 per la gestione del canone per l'esposizione pubblicitaria, le pubbliche affissioni e la materiale affissione dei manifesti;
3. Di dare atto che l'operatore economico dovrà sottoscrivere le seguenti clausole: "al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto"; "Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, l'operatore economico e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano,

pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – s’intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune”””;

4. Di trasmettere a mezzo pec step.codroipo@pec.it copia della presente determinazione al gestore del servizio, STEP S.r.l., in qualità di concessionario e gestore del servizio di accertamento e riscossione delle predette entrate.

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 23 febbraio 2021

<p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA *</p>

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa